

FINO 30 APRILE 2014

Tetto massimo lordo previdenziale e lordo Irpef	€	311.658,24
compenso spettante lordo previdenziale e lordo Irpef	€	103.971,76
totale trattamenti pensionistici in godimento	€	168.232,74
riduzione del compenso al tetto retr.max.	€	-

compenso lordo previdenziale e lordo Irpef ridotto al tetto € 103.971,76

mensile lordo previdenziale e lordo Irpef ridotto al tetto € 8.664,31

DL 66/2014, Art. 13

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 **il limite massimo retributivo** riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, **e' fissato in euro 240.000** annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

A decorrere dalla predetta data **i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter** contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, **si intendono sostituiti dal predetto importo.**

Legge 147/2013, art.1, c.489

Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, **non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.** Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. **Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi.** Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.